PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

LA PUNTATA DELL'ALTO VOLO

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Eccoci davvero al cuore della nostra analisi. Già, il cuore, come metafora, simbolo di centralità e importanza. Senza il cuore un organismo muore, così come **se togliamo questo principio da quanto stiamo discutendo, tutto crolla o diviene irrilevante**. E' lì che dobbiamo arrivare, è quella la domanda cruciale iniziale che ci ha portato fino a qui. E' quello che ci agita e ci preoccupa.

Noi del Popolo Italiano abbiamo condannato per omicidio al di là di ogni ragionevole dubbio?

L'avvocato Giarda arriva a questo tema al diciannovesimo punto del ricorso, rinforzato dall'ottavo dei nuovi motivi, e personalmente ho trovato bello ed ispirato il testo del ricorso. Ho come percepito un vero trasporto verso questo tema, e con alti valori.

"Si tratta di regola di giudizio, ma anche, prima ancora, di regola di civiltà, perché non vi è nulla di più abietto e pericoloso per un sistema giudiziario del rischio di condannare un innocente; per questo non possono legittimarsi approcci metodologici idonei ad innalzare tale rischio o, tantomeno, a consentirgli di concretizzarsi.

Si è detto già che una motivazione logica, coerente, riscontrata dalle emergenze processuali ed esaustiva nell'affrontare anche le deduzioni difensive, è certamente lo strumento di controllo più efficace per tutte le parti, atteggiandosi quale dovuta giustificazione logica e giuridica della decisione, qualunque essa sia, compendiata nel dispositivo. Da ciò consegue, per converso, che una motivazione palesemente illogica, contraddittoria ed avulsa dai canoni più volte richiamati, già di per sé si pone come gravissimo vizio da censurare in sede di legittimità, ma porta con sé, pare, anche un'ulteriore e non meno rilevante conseguenza:

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

se l'iter argomentativo addotto a sostegno della condanna dell'imputato, come nel caso di specie, è profondamente e radicalmente inficiato (perché smentito dalle risultanze; perché sviluppato in violazione dei principi di valutazione delle prove; perché portante giudizi personalistici del Giudicante ed autonome interpretazioni svincolate dai risultati di prova), il vizio si riflette inesorabilmente anche sul sicuro mancato superamento della soglia del "dubbio ragionevole", *atteso che, sembrerà banale, ma se il quadro indiziario fosse stato davvero così consolidato, certo non ci sarebbe stata occasione né ragione di rendere una motivazione non poco viziata, da un lato; e dall'altro, i risultati di prova trascurati, i travisamenti, le omissioni le violazioni di legge e tutti gli altri vizi ampiamente censurati nel ricorso principale e nel presente atto, di cui la decisione gravata si compone, ne scardinano ab origine il fondamento logico e soprattutto giuridico, perché proprio negli atti processuali si radicava non un dubbio, ma più di un dubbio - e più che ragionevole -* ***a partire dal fatto che non vi era nulla che collegasse Alberto Stasi a quella casa proprio quella mattina.***

Come detto, lo trovo molto partecipato, molto sentito e decisamente efficace. Soprattutto dopo aver studiato in profondità tutti gli argomenti e i passaggi di queste sentenze. E vediamo come proseguono le argomentazioni dell'avvocato Giarda

- ***Non vi è certezza sul mendacio di Stasi rispetto al riferito ritrovamento***
- ***Non vi è certezza sulla bicicletta***
- ***Non vi è certezza (anzi, non vi è proprio) il movente***

Se non vi è certezza, il dubbio è in re ipsa; di più: se non vi è certezza, si impone l'assoluzione dell'imputato, presunto innocente, e non la condanna." Ora, a questo punto non posso negare che potrei essere considerato di parte, ma oggettivamente a me pare tutto inoppugnabile, anche sottoponendo questo mio pensiero al più severo dei check.

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Poi prosegue ricordando gli innumerevoli errori commessi durante il percorso investigativo, cosa del quale anche la difesa si duole, ma che non può certo essere addebitata all'imputato, che anzi ne è stato per più aspetti danneggiato. Sottolinea poi, giustamente, quanto **il processo fosse divenuto abnormemente mediatico**, con una forte pressione dell'opinione pubblica che rischiava di influenzare opinioni, valutazioni e giudizi. Si avvia verso la conclusione, e anche in questo caso merita riportare fedelmente alcuni stralci, che secondo me sono veramente ispirati:

👏👏

la pronuncia di condanna deve fondarsi "sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Cass. Pen. sez. II,9/11/2012 n. 7035; Cass. Pen. Sez. II, 2/04/2008 n. 16357), laddove la "versione ricostruttiva prescelta" deve, appunto, essere aderente alla realtà processuale e non può porsi come il frutto di ricostruzioni personalistiche, apodittiche interpretazioni di comportamenti umani o "intuizioni", le quali mai possono legittimamente supplire a carenze probatorie o inefficienze investigative; e ***tali sono i basilari principi sol perché si sostanziano nell'espressione di fondamentali valori costituzionali, coagulati attorno al ruolo centrale della persona, alla cui tutela, come si è detto, è anche funzionale il principio della presunzione di innocenza*** *sino ad accertamento definitivo, di cui all'art. 27, comma 2 Cost.:* ***valori che non possono essere ignorati e che non possono mai cedere il passo a spasmodiche ricerche della "verità" che siano solo finalizzate a trovare un colpevole, qualunque esso sia."***

Forse ho una visione qui un po' «romantica», ma trovo davvero bellissimi questi passaggi, questo ricordare i principi fondanti del nostro sistema giudiziario, i valori legati alla nostra Costituzione, alla centralità della persona. **La bellezza di noi esseri umani è che possiamo mettere il nostro sentimento, la nostra anima in aggiunta a codici, analisi, fatti, prove, indizi. Questo nessuna "intelligenza artificiale" lo può fare. Questo solo un'"intelligenza naturale" può farlo, ed è un valore aggiunto, se ovviamente ben bilanciato con la razionalità.**

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Ecco che Giarda conclude: "***il nostro sistema processuale, il nostro Codice di rito, i principi che con tanta fatica sono stati compendiati nella Carta costituzionale e nelle Carte sovranazionali, imponevano l'assoluzione di Alberto Stasi.***"

Arrivato a questo punto, mi chiedevo «*Ma come si fa a controbattere negando queste tesi?*» Ed ero veramente curioso di leggere le obiezioni. Davvero mi sono predisposto con curiosità. Prima di esprimere le nostre opinioni sentiamo dunque come ribatte la Cassazione:

«Del tutto infondato si presenta il diciannovesimo motivo di ricorso e l'ottavo motivo nuovo in merito alla violazione, nel caso in esame, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio»

Ci può stare che la Cassazione rigetti il ricorso e difenda la tesi della Corte di merito. Personalmente non sono d'accordo, ma …è il bello della democrazia. Ma cominciare subito con un così perentorio piglio, a me sembra inopportuno in ogni caso. Che si abbia davvero ragione o meno, perlomeno un po' più di rispetto per le argomentazioni dell'altro, soprattutto se così accoratamente espresse, sarebbe auspicabile. **Anzi, secondo me questa ansia di esagerazione nelle risposte denota proprio l'insicurezza di chi sa di non avere supporto concreto e forte nei fatti e cerca di supplire con reboanti asserzioni, proprio come a puntellare tesi traballanti**. *Del tutto infondato?* Poi si può discutere tutto, per carità, ma oggettivamente le aree dubbie sono molte, **e per dichiarazione stessa della sentenza gravata**, come ha ben ricordato nel ricorso l'avvocato Giarda e come abbiamo visto nelle nostre puntate precedenti. Se non aree **addirittura travisate processualmente** (il dichiarato incidente domestico). Solo per queste due minime osservazioni quel "*del tutto infondato*" non ci sta proprio, ed è segno di insicurezza, oltre che di poco rispetto per l'interlocutore

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Ma andiamo avanti: come abbiamo già visto in altri passaggi, la Cassazione comincia ad elencare i vari riferimenti normativi, per arrivare poi alle sue conclusioni: *"Di conseguenza, l'ulteriore approdo di legittimità è sintetizzato nel principio della cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, secondo il criterio del "dubbio", tale che il* ***giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).*** *Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono né dubbi interni né esterni, in merito all'illustrazione degli elementi a carico dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli."* Ovviamente tale conclusione deve essere coerente con il "del tutto infondato" iniziale. Però dire che non emergono né dubbi interni né dubbi esterni mi pare discutibile, alla luce di ciò che abbiamo visto. Analizziamo:

1. I DUBBI ESTERNI

Se tutte le piste alternative sono state soffocate o non approfondite, è certo che non si riesca a presentare compiutamente delle ipotesi corroborate da elementi probatori. Ma ricordiamo quanti mancati approfondimenti abbiamo incontrato sul nostro cammino:

- ✓ il rifiuto della Corte di acquisire le immagini satellitari del 13 agosto, come richiesto dalla difesa
- ✓ il posacenere/fumatore e la nicotina sui capelli di Chiara
- ✓ la bicicletta in via Toledo
- ✓ i vestiti nel canale

➔➔➔

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

- ✓ "l'altro" nelle mail di Chiara
- ✓ il ricontrollo degli alibi (ed in particolare le contraddizioni nell'alibi della signora Maria Rosa Poggi ed anche di altri)
- ✓ la strana vicenda Muschitta e le seconde telefonate,
- ✓ la mancata ricerca di altre bici nere,
- ✓ mancata analisi dei foglietti e palline di carta trovati sul tavolo della cucina
- ✓ mancato repertamento ed analisi dei capelli trovati nel lavandino del bagno
- ✓ mancato approfondimento della dichiarazione della signora Bermani in merito alla supposta visita delle cugine la mattina del 13 agosto
- ✓ il mancato approfondimento sulle strane ricerche di Chiara al computer prima di essere uccisa.
- ✓ Mancato approfondimento sul contenuto in generale del PC di Chiara Poggi
- ✓ Mancato approfondimento sul muretto rotto all'ingresso di casa Poggi

…. **e si potrebbe andare ancora avanti, ma guardiamo già quanti temi che sono apparsi e che o sono stati ignorati o sono stati messi da parte. Certamente se non si cerca non si trova, mi pare. E poi è perfino crudele affermare che non vi sono** *ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità pratica*.

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

2. I DUBBI INTERNI

- ✓ Si dice che l'azione omicidiaria è dolo d'impeto, ma allo stesso tempo si dice che introduceva l'arma del delitto (alle pagine 11 e 20 della sentenza) e che usava la bici nera da donna per essere meno riconoscibile (segni dunque di premeditazione o comunque pre-organizzazione);
- ✓ Sulle biciclette si dice sia che quella vista dalle testimoni è la bici Holland sia che è un'altra non definita e si dichiara *apertis verbis* che non vi è certezza;
- ✓ Si dice che lavandino, dispenser, miscelatore siano stati accuratamente lavati ma ci sono capelli nel lavandino e il dispenser ha colature di sapone, e ancor più **non vi è alcuna traccia ematica (cosa scientificamente impossibile nel così poco tempo avuto.)**
- ✓ Si disegna Stasi come freddo, lucido, veloce, capace perfino di sviare le indagini ma poi non si spiega come adotti invece comportamenti dissonanti con tale profilo (come «fare finta» di scoprire il cadavere di Chiara o cambiare i pedali di una bici mai trovata, in modo però da far trovare almeno i pedali)
- ✓ Manca completamente e non si spiega una timeline per azione omicidiaria e operazioni successive correlate
- ✓ Non bisogna poi dimenticare **il primo e grave indizio: la falsità totale dell'incidente domestico,**
- ✓ Non ci sono elementi fondamentali quali il movente e l'arma del delitto, ad aumentare l'incapacità esplicativa.
- ✓ Per concludere, usando un parallelismo con un tema ormai noto, ognuno di questi può avere più o meno valore, ma **non vanno visti in modo atomistico e parcellizzato**, bensì globale ed unitario, e se questo viene fatto non si può che concludere che è una sentenza fatta male, spiegata peggio e certamente da annullare. **Annullamento con rinvio era la scelta, proprio come aveva indicato il PG Cedrangolo"**

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Ma andiamo avanti e corriamo verso le conclusioni. Per far ciò, la Cassazione riepiloga quelli che secondo lei sono gli anelli di una catena unitaria che lega tutto e supera il ragionevole dubbio. Rivediamo in pratica gli indizi che abbiamo analizzato nelle nostre puntate precedenti:

- *la* ***conoscenza dell'assassino*** (vero, lo abbiamo detto- puntata 2)
- ***Stasi possessore di una o più biciclette da donna compatibile con la macrodescrizione fattane dalle testimoni.*** Qui siamo al travisamento delle testimonianze, che sono molto precise, come abbiamo visto, e vanno ben oltre questa "macrodescrizione" inspiegabile. E inoltre, nonostante questo artificio, non si riesce ad argomentare, ci sono salti logici e vuoti argomentativi e, anche peggio, si cade perfino in autocontraddizione, come visto (puntata 1). Questo anello non solo si spezza, ma proprio non sta neppure nella catena,
- *Ha fornito* ***un alibi che non lo elimina dalla scena del delitto***. Vero, come tante altre persone, comunque. Ed inoltre, presentato così sembra una prova di colpevolezza, ma non avere un alibi è un dato di fatto utile solo a non escludere, non ad incolpare. Ed inoltre **NON E' STATA MAI SPIEGATA UNA TIMELINE DI QUEI FAMOSI 23 MINUTI (a proposito di incapacità esplicativa)** – Puntata 5

Ricordate?

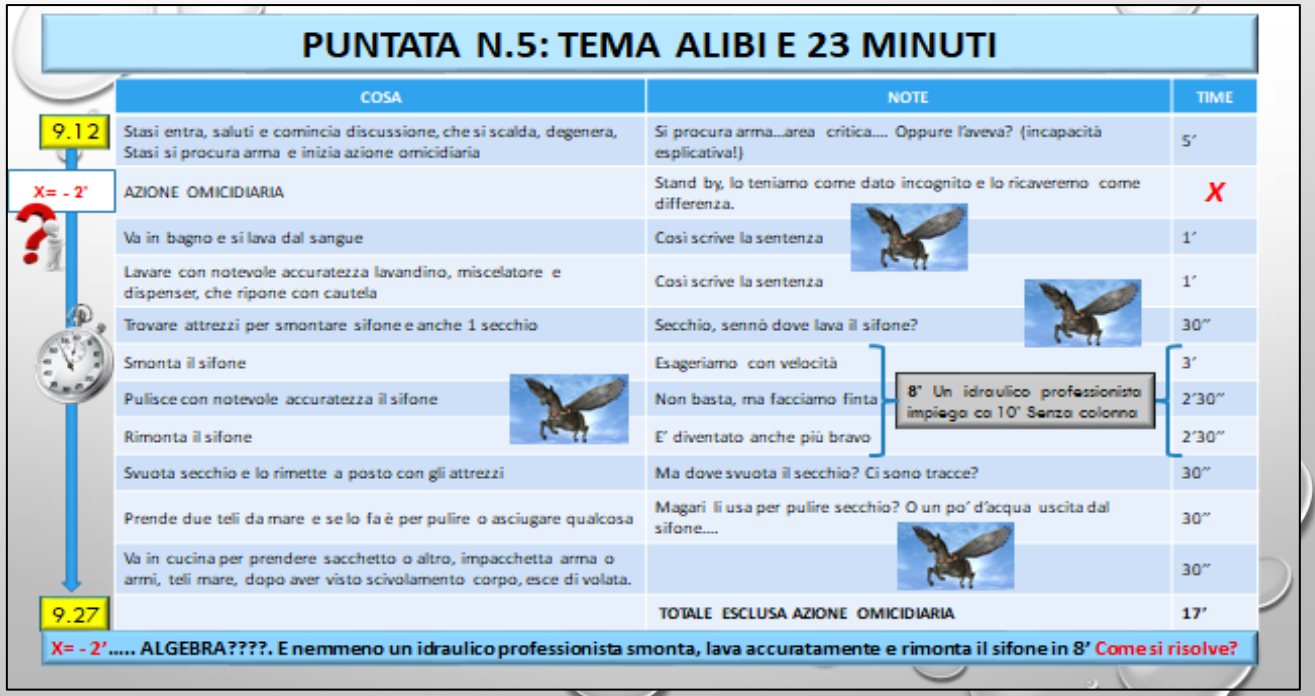

PUNTATA N.5: TEMA ALIBI E 23 MINUTI

	COSA	NOTE	TIME
9.12	Stasi entra, saluti e comincia discussione, che si scalda, degenera, Stasi si procura arma e inizia azione omicidiaria	Si procura arma...area critica.... Oppure l'aveva? (incapacità esplicativa!)	5'
X= - 2'	AZIONE OMICIDIARIA	Stand by, lo teniamo come dato incognito e lo ricaveremo come differenza.	X
	Va in bagno e si lava dal sangue	Così scrive la sentenza	1'
	Lavare con notevole accuratezza lavandino, miscelatore e dispenser, che ripone con cautela	Così scrive la sentenza	1'
	Trovare attrezzi per smontare sifone e anche 1 secchio	Secchio, sennò dove lava il sifone?	30"
	Smonta il sifone	Esageriamo con velocità	3'
	Pulisce con notevole accuratezza il sifone	Non basta, ma facciamo finta	2'30"
	Rimonta il sifone	E' diventato anche più bravo	2'30"
	Svuota secchio e lo rimette a posto con gli attrezzi	Ma dove svuota il secchio? Ci sono tracce?	30"
	Prende due teli da mare e se lo fa è per pulire o asciugare qualcosa	Magari li usa per pulire secchio? O un po' d'acqua uscita dal sifone....	30"
	Va in cucina per prendere sacchetto o altro, impacchetta arma o armi, teli mare, dopo aver visto scivolamento corpo, esce di volata.		30"
9.27		TOTALE ESCLUSA AZIONE OMICIDIARIA	17'

8' Un idraulico professionista impiega co 10' Senza colonna

X= - 2'..... ALGEBRA????. E nemmeno un idraulico professionista smonta, lava accuratamente e rimonta il sifone in 8' Come si risolve?

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

- *Alberto Stasi ha reso un* ***racconto incongruo, illogico e falso***. Qui si cita il racconto del ritrovamento e cose già note delle quali abbiamo parlato. (puntata 3). Andando al cuore del punto, ricordiamo tutto su cosa si fonda:

- 1. La perizia "ipertecnologica" come la definì il PG Cedrangolo.
- 2. La suggestione e verosimiglianza del racconto per cui se calpesti sangue non puoi avere scarpe pulite. Suona bene…sì, ma vale la pena ricordare la sintesi dell'analisi fatta in **puntata 3:**

RIEPILOGO PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA SUL TEMA «CAMMINATA»	
+	**–**
Perizia Testi (NB: SPERIMENTALE!)	Altre perizie hanno esiti diversi (in particolare perizia Robino, Varetto, Ciardelli del 2009, ma anche RIS)
	certi accertamenti ipertecnologici servono sicuramente a chi li fa, ma l'utilità per chi li commissiona è discutibile: qui si sono dimostrati inaffidabili, per l'impossibilità di verificare lo stato di essicamento del sangue, oltre che per l'inquinamento del luogo a opera delle persone che vi ebbero accesso" (troppe variabili, molte non modellizzabili, alcune scelte contestabili , tipo 25 m. su linoleum, etc.)
Verosimiglianza del dichiarato (non puoi avere le scarpe pulite se hai calpestato tracce di sangue)	*Per usum comprobatum*: oltre 20 scarpe di chi era entrato analizzate: solo quelle della dottoressa del 118 avevano tracce di sangue. E questo è un fatto, non il risultato di perizie sperimentali e probabilistiche. E la sentenza stessa in altro punto cita: «**il ragionamento probatorio deve essere condotto non solo su dati scientifici, ma anche su evidenze empiriche, prove rappresentative, prove atipiche**» Questo è a pag.26 della sentenza e anche a pag. 98 della sentenza della Corte di rinvio.
	Stasi dichiarò correttamente la posizione del corpo. Non avrebbe potuto riferirlo se non fosse entrato in casa
	Logica comportamentale deve essere coerente con il profilo di Alberto Stasi disegnato e sostenuto in più parti dall'accusa, mentre qui è incoerente. **Lo Stasi aggressore non avrebbe mai rinunciato al ruolo dello Stasi scopritore**, secondo logica.
E TUTTO QUESTO SEMPRE RICORDANDO CHE : «L'ACCERTAMENTO PERITALE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA CITATA NON E' QUALIFICABILE COME PROVA DECISIVA» (Pag. 17 sentenza 2014)	
➔ NON SI PUO' NON AVERE UN PIU' CHE RAGIONEVOLE DUBBIO SUL PESO PROBATORIO DI QUESTO INDIZIO.E ancora, la valutazione iniziale alla quale gli indizi devono essere sottoposti, per provarne la valenza, lo presenta come **non grave** (perché non regge alle obiezioni viste sopra ed anche perché è debole come capacità dimostrativa, altrimenti dovrebbe spiegare la smentita che ha in «*per usum comprobatum*»). E ancora di più, dato che il procedimento indiziario deve seguire un percorso di rigorosa inferenza logica, allora occorre collegare **un fatto certo ad uno incerto da dimostrare.** Qual è l'unico fatto certo a riguardo del tema «camminata»? Che su oltre 20 scarpe analizzate solo quelle della dottoressa del 118 avevano tracce di sangue. Ma questo unico fatto certo non porta, secondo inferenza logica fattuale, alla conclusione sopra esposta, pur verosimile e accattivante, bensì porta al suo contrario, ovvero che è possibile calpestare tracce di sangue e , nelle condizioni del caso in specie, avere suole senza tracce di sangue . **Quindi non solo siamo nel campo del ragionevole dubbio, ma ben oltre: secondo questo ragionamento logico inferenziale è vero proprio il contrario della tesi proposta.**	

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

- *Stasi **non ha menzionato la disponibilità della bici nera da donna**.* Questo è vero, e anche nell'analisi della sentenza del 2014 abbiamo detto che resta un indizio ragionevole. (Puntata 5) Si può trattare di una dimenticanza, oppure di una incomprensione vista la domanda in merito alla disponibilità della bici, ma in ogni caso lo avevamo anche noi tenuto tra gli indizi poi da collegare nella visione unitaria.
- *Sul **dispenser del sapone liquido** utilizzato dall'aggressore per lavarsi le mani dopo il delitto sono state trovate soltanto le impronte dell'anulare destro di Alberto Stasi, che lo individuano come l'ultimo soggetto a maneggiare quel dispenser.* Non ci siamo, ci sono troppe forzature e ambiguità*:* **Primo:** si dà per scontato che si sia lavato, ma tutte le altre evidenze lo negano, come abbiamo visto (puntata 4). **Secondo:** falso dire *soltanto*. C'erano altre sette impronte presenti, solo che non erano ben attribuibili. **Terzo**: altra ambiguità: lo individuano come l'ultimo soggetto, ma questo ultimo non definisce un preciso spazio temporale. Ultimo ieri sera? Ultimo quando? Non si può determinare. Infine, le impronte erano tutte e due dell'anulare destro di Stasi. Come lo avrebbe impugnato?"

Ricordate?

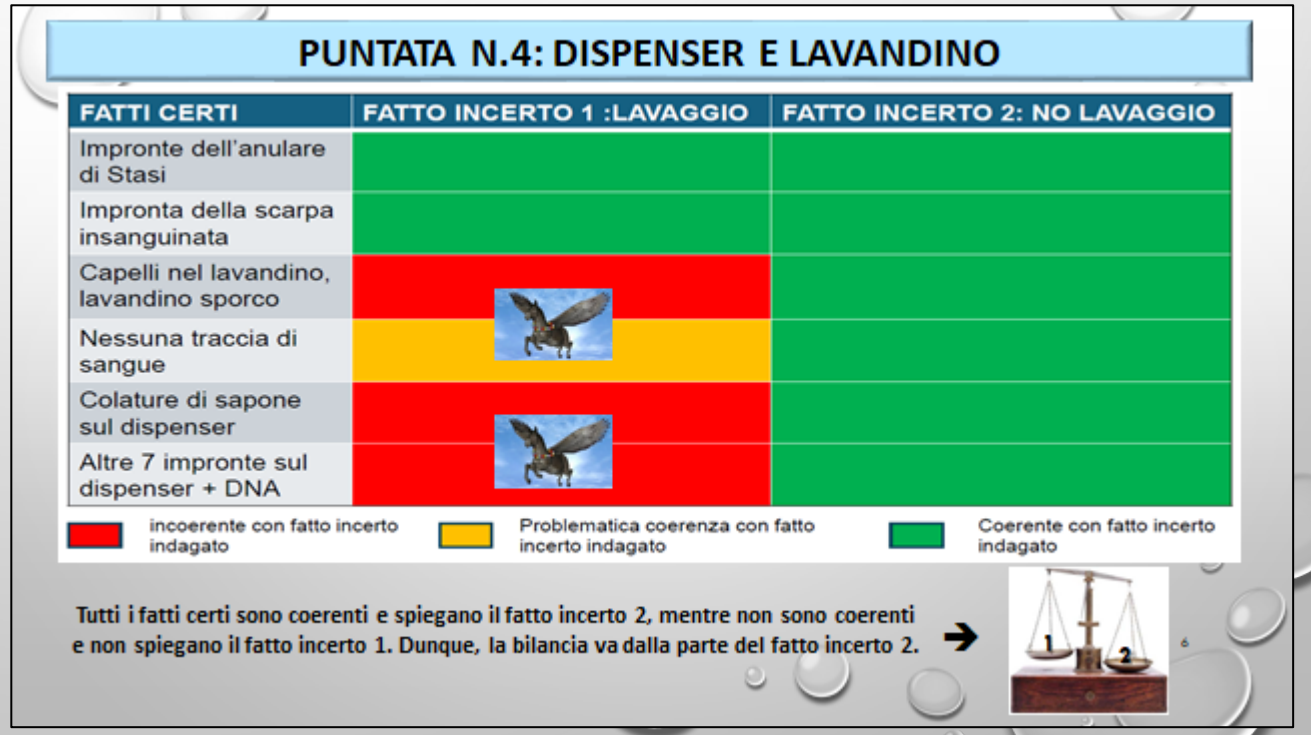

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

- ***Sui pedali della bicicletta Umberto Dei è stata rinvenuta copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi. I pedali non sono quelli propri di quel tipo di bicicletta.*** E qui non so come si possa ancora affermare una cosa così, alla luce di ciò che abbiamo visto in puntata 1, sviscerando tutti i dettagli, mettendo a nudo le ambiguità e trovando le acclarate autocontraddizioni.
- ***L'assassino era un uomo che calzava scarpe n.42 ed Alberto Stasi possedeva ed indossava anche scarpe della marca di quelle dell'aggressore, nonché anche di taglia 42.*** (puntata 6)

La Cassazione ripete e "blinda" le conclusioni della Corte di merito del 2014, nonostante tutte le obiezioni della difesa. Poi chiude con le già viste asserzioni sul fatto che tutti gli elementi sono stati considerati senza illogicità, che non vi è alcuno spazio per versioni alternative, **che il quadro di insieme è stato composto e si è consolidato oltre ogni ragionevole dubbio.**

MA….del riepilogo sopra evidenziato, possono rimanere:

- l'assassino conosceva la vittima
- Stasi non ha menzionato la disponibilità della bici nera
- Stasi ha scarpe 42

Oltre questi, che già potrebbero avere ampie spiegazioni alternative, il resto è viziato da incapacità esplicative, illogicità, salti logici e vuoti argomentativi. E taluni eclatanti, come quello della catena bici-pedali-DNA, del dispenser e il lavandino lavati con notevole accuratezza, ma rimasti sporchi, e dei 23 minuti senza alcuna timeline.

Ricordate? (puntata 7)

N.	ITEM IN SENTENZA	NOTE SINTETICHE (Per approfondimento si rimanda alle argomentazioni articolate)	ESITO ANALISI
1	Chiara Poggi è stata uccisa da una persona conosciuta.	Puntata 2	
2	Racconto incongruo, illogico e falso del ritrovamento		
2.1	Ha subito riferito di un incidente domestico	«il primo grave e **preciso** indizio a suo carico». **FALSO**	✗
2.2	Sulle sue scarpe non vi erano tracce di sangue	Non regge ad obiezioni. Non è né preciso, né grave né concordante (puntata 3)	
3	Sul dispenser del sapone sono state trovate solo due impronte. Dispenser e lavandino sono stati accuratamente puliti	A) Sul dispenser sono state trovate altre 7 impronte + DNA di Chiara Poggi e madre. B) Lavandino e dispenser erano sporchi. C) IMPOSSIBILE PULIRE SIFONE (tempi, puntata 4)	✗
4	Stasi non ha citato la disponibilità di una bici da donna nera	Puntata 5	
5	Sui pedali della bicicletta di Stasi, la Umberto Dei era presente copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi	Un salto logico inspiegabile, visto che è stato dimostrato che i pedali della bici nera da donna non sono stati sostituiti e non vi è altra bici. Plurime autocontraddizioni e incapacità esplicative nelle sentenze (Puntata 1)	✗
6	Alberto Stasi ha fornito un alibi che non lo elimina dalla scena del crimine	Impossibile contenere in 16 minuti tutte le operazioni come descritte in sentenza. Completa mancanza di timeline precisa. Ancor più dubbi su come sia stato provato che l'aggressione sia iniziata alle 9,12. (Puntata 5)	✗
7	L'assassino era un uomo che calzava scarpe n.42	Puntata 6	

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Un'osservazione più ampia, al di là del puro merito della questione. Ho provato a sintetizzare i contenuti, diciamo guardandoli un po' «dall'alto» e cercando riferimenti a principi generali, costituzionali, valoriali che possano rifarsi e ricordare principi «ispiratori» delle analisi poi nel particolare e nel dettaglio del caso specifico

Ricorso Giarda

- Appello a regole di civiltà
- Fondamentali valori costituzionali
- Ruolo centrale della persona
- Principi che con tanta fatica sono stati compendiati nella Carta costituzionale
- Tutela della persona basata sul principio della presunzione di innocenza
- Sistema processuale e codici di rito

Risposta Cassazione

Ci sono riferimenti normativi, e ovviamente molta competenza (ci mancherebbe, parliamo di giudici della Corte di Cassazione!) per cui non posso certo io sindacare su questo. Ma non ho trovato questo sforzo di «andare oltre» e rassicurare anche noi (il Popolo Italiano) con richiami e considerazioni meno specifiche e più generali, sui principi fondanti.

Non vuol dire nulla, di per sé, ma riferirsi a questi valori e principi, credo dia una rassicurazione a tutti sul fatto che chi gestisce materia così delicata qual è il processo penale, non dimentica, al di là delle argomentazioni tecniche, degli indizi, delle prove, della giurisprudenza…**non dimentica le basi fondanti del nostro ordinamento e ancor più della nostra cultura e del nostro patto sociale.** Io francamente non ho percepito questo nelle risposte della Cassazione, e mi dispiace, perché, **soprattutto in dibattimenti così importanti e «mediatici» un riferimento ed ancoraggio a questi valori sarebbe preziosissimo. Sempre, e al di là dei «torti» e delle «ragioni».**

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

PRIMA DI CONCLUDERE…..

Mi viene in mente quello che disse il giudice di primo grado, **Stefano Vitelli**: "***Il dubbio ragionevole non vuole distruggere, vuole anzi costruire, favorendo soluzioni solide, ponderate. Poco importa se occorre più tempo, più fatica. Poco importa se alla fine l'esito non è bianco o nero: sarà meno spettacolare, ma più giusto***" Ecco un pensiero forte, alto, degno del tema del quale stiamo parlando. Ed ecco un giudice che onora il mandato che il Popolo Italiano conferisce per assumersi il peso e la responsabilità di incidere sulla libertà degli uomini.

E PER CONCLUDERE

Il dubbio si esprime in domande. In questo così complesso caso giudiziario, ne restano davvero troppe aperte per poter affermare di aver superato il confine del ragionevole dubbio. Così, per concludere vi lascio con due ultime cose:

1. **L'elenco delle domande** che mi sono rimaste senza risposta. Elenco sicuramente parziale, sono sicuro che ognuno di voi avrà altre domande da aggiungere. Non mi interessa qui essere completo ed esauriente, mi interessa notare invece proprio come, pur non essendolo, vi sia abbastanza materiale per affermare che il ragionevole …più che ragionevole… dubbio permane fortemente.
2. Una serie di estratti di articoli che uscirono dopo la condanna definitiva del 2015, con le **dichiarazioni del Procuratore Generale Oscar Cedrangolo**. Il quale dice, con ben maggior autorevolezza, esattamente quanto noi abbiamo concluso con questa lunga analisi. Trovo molto rassicurante constatare che nel nostro piccolo, col nostro impegno, col nostro studio, siamo giunti alle medesime conclusioni di Oscar Cedrangolo. E ne sono non solo rassicurato, ma di più, ne sono onorato.

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

1- QUANTE DOMANDE!

1. Perché il PG Cedrangolo nella sua requisitoria chiese l'annullamento con rinvio e fu durissimo commentando la sentenza 2014?
2. Perché non sono state cercate altre bici nere da donna?
3. Perché fu rigettata la richiesta di acquisizione delle immagini satellitari proposta dalla Difesa di Stasi?
4. Perché l'alibi contraddittorio di Maria Rosa Poggi non è stato approfondito e investigato?
5. Perché quando Stefania Cappa, quattro giorni dopo l'omicidio, fa riferimento alle 9,30 come orario dell'aggressione e nessuno lo sapeva, questa cosa non viene seriamente approfondita?
6. Perché si rigetta la convocazione in dibattimento delle testi Travain e Bermani dicendo che le loro testimonianze sono agli atti ma poi in dibattimento tali testimonianze sono stravolte?
7. Perché si ignora mail su "altro" di Chiara?
8. Perché dopo l'intercettazione del dialogo tra Muschitta e suo padre non si è ritornati su quel controverso verbale?
9. Perché non si approfondisce il ritrovamento di vestiti e scarpe nel canale?
10. Perché nel 2014 neppure si considerano le osservazioni del prof. Avato sul DNA subungueale che escludevano Stasi, cosa che poi nel 2025 risultò vera con la perizia Albani?
11. Perché non si approfondiscono le autocontraddizioni del prof. De Stefano che prima dice che non può esprimersi in termini di in inclusione o esclusione, ma poi dice che non si può escludere presenza di DNA di Stasi?
12. Perché neppure esiste un verbale per il ritrovamento della bici nera da donna nel canale in via Toledo?

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

13. Perché non si approfondiscono motivi per i quali Chiara nel periodo precedente il suo omicidio e nei giorni subito prima ricerca “coca cattiva, omicidi irrisolti, pedopornografia”, ricerche completamente distoniche con i suoi normali interessi (ed eseguite spesso alle 6 del mattino, prima di andare al lavoro, a testimonianza di un turbamento e di un alto livello di allarme)?
14. Perché non sono stati fatti accertamenti sul posacenere?
15. Perché l’avvocato Tizzoni o chi da lui contattato non hanno dato seguito alla promessa alla mamma di Chiara di farlo analizzare?
16. Perché neppure è stato repertato?
17. Perché il tovagliolo di carta ritrovato in cucina e le piccole palline di carta sul tavolo non sono state analizzate?
18. Perché non sono stati analizzati i due cucchiaini trovati nel lavandino della cucina?
19. Perché i RIS non hanno trovato nel PC di Stasi i file temporanei che invece, ma solo due anni dopo, i periti del giudice Vitelli trovarono, dicendo che “bastava cercarli”?
20. Perché non si ricontrollarono gli alibi di tutte le persone attorno a Chiara quando si scoprì che Stasi aveva alibi dalle 09.35 in avanti?
21. Perché non è stata fatta una timeline precisa delle fasi omicidiarie e ad esse connesse (compreso smontaggio, lavaggio e rimontaggio del sifone del lavandino)?
22. Perché non si fa una ricostruzione completa ed esaustiva con timeline delle fasi successive all’omicidio (come e quando Stasi si sia liberato dell’arma, dei vestiti sporchi, abbia riportato bici in magazzino, etc.?)
23. Perché si lascia andare avanti fino a scriverlo in sentenza la narrazione di graffi sul braccio di Stasi che non vi erano?
24. Perché neppure si prova a rilevare tracce sul muretto rotto all’ingresso di casa Poggi?

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

25. Perché ci sono stati accessi irregolari al PC di Chiara mentre era custodito presso i Carabinieri?
26. Perché quando fu chiaro che non era vero che vi erano graffi sul braccio di Stasi e la difesa chiese di audire in dibattimento il paramedico del 118 che smentiva la testimonianza di Pennini la Corte rifiutò la richiesta?
27. Perché non si approfondì la dichiarazione della signora Bermani che disse «*pensavo fosse andata a trovare Chiara una delle cugine*» parlando della bicicletta vista in via Pascoli?
28. Perché i RIS arrivarono sul luogo del delitto ben 3 giorni dopo l'omicidio?
29. E perché si lasciò inquinare la scena del delitto con un afflusso abnorme di persone?
30. Perché si persero le impronte evidenti sul pigiama di Chiara Poggi?
31. Perché non furono analizzati i capelli trovati all'interno del lavandino del bagno, e non si trovarono più?
32. Perché sul PC di Alberto Stasi furono compiute azioni che vanno oltre l'inconsapevole errore (come svuotare il cestino)?
33. Perché i verbali di sequestro del PC di Chiara Poggi non quadrano con orari e non vi è verbalizzazione delle azioni compiute?
34. Perché tale PC viene immediatamente sequestrato (il 14 mattina) quando ancora perfino la scena del crimine non era chiarita? Si pensava contenesse informazioni rilevanti? E se sì, perché poi processualmente non ebbe alcun ruolo?
35. E si potrebbe continuare, ma credo sia sufficiente...e soprattutto: **perché con tutti questi perché e queste cose irrisolte (e sicuramente ne ho dimenticate) si può affermare di essere oltre ogni ragionevole dubbio?**

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

2- La requisitoria del PG Oscar Cedrangolo

«In Cassazione non si giudicano gli imputati, ma le sentenze. Io non sono in grado di stabilire se Stasi è colpevole o innocente. E nemmeno voi, ma insieme possiamo stabilire se la sentenza è fatta bene o fatta male. E mi pare che sia da annullare»

«Noi qui, in questa sede, come sapete, non siamo chiamati a stabilire se l'imputato è colpevole o innocente, ma solo a giudicare se la sentenza è fatta bene o è fatta male: se è fatta male si annulla, se è fatta bene si rigetta il ricorso. Questa sentenza di condanna, che siamo chiamati a giudicare, è da annullare»

E, AD ULTERIORE FORTISSIMA PROVA DELL'ESISTENZA DEL RAGIONEVOLE DUBBIO, RICORDIAMO L'EVOLUZIONE NORMATIVA (LEGGE 103/2017) IN TALE DIREZIONE (puntata 8). DOPO UNA «DOPPIA CONFORME» OGGI NON CI SAREBBE NEPPURE STATO IL PROCESSO IN APPELLO BIS DEL 2014 E PER CONSEGUENZA NEPPURE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN CASSAZIONE DEL 2015!

IL RAGIONEVOLE DUBBIO ERA GIA' «CRISTALLIZZATO» NELLA DOPPIA CONFORME!

APPENDICE – ARTICOLI 12-13-DICEMBRE 2015 ➔➔➔➔

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Il Sole 24 ORE

Annullare la condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi e celebrare un nuovo processo. Queste le richieste del sostituto pg di Cassazione, Oscar Cedrangolo, nell'ambito del processo davanti alla Suprema Corte sull'omicidio di Garlasco. Secondo il magistrato vanno accolti sia il ricorso della procura generale che quello della difesa dell'imputato e, dunque, va annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 17 dicembre dello scorso anno, in sede di appello-bis.

La sentenza nel pomeriggio

Alberto Stasi è stato due volte assolto e poi condannato a 16 anni nell'appello bis deciso dalla Suprema Corte. Alberto non è in aula, così come la famiglia Poggi che attende il verdetto nella villetta di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia, dove Chiara è stata uccisa il 13 agosto 2007. La sentenza della Cassazione, attesa già nel tardo pomeriggio, è slittata a sabato mattina. Tre le opzioni per i giudici: possono confermare la sentenza e per Stasi si aprirebbero le porte del carcere; potrebbero decidere di accogliere la richiesta dell'accusa (dando il via a Milano un nuovo processo contro Alberto); potrebbero nuovamente capovolgere il verdetto e mettere fine, per sempre, all'incubo giudiziario di Alberto.

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

La requisitoria del Pg

Il procuratore generale Cedrangolo nella sua requisitoria ha sottolineato «la debolezza dell'impianto accusatorio», che ha portato alla condanna. Nell'articolata relazione ha scandagliato punto per punto gli indizi che hanno portato la corte d'appello di Milano lo scorso anno, dopo il rinvio della Cassazione, ad emettere la condanna. «In questa sede non si giudicano gli imputati ma le sentenze. Io non sono in grado di stabilire se Alberto Stasi è colpevole o innocente. E nemmeno voi» ha detto il pg rivolgendosi al collegio, «ma insieme possiamo stabilire se la sentenza è fatta bene o fatta male. A me pare che la sentenza sia da annullare». Il pg ha sottolineato che a suo avviso «potrebbero esserci i presupposti di un annullamento senza rinvio, che faccia rivivere la sentenza di primo grado» e quindi l'assoluzione di Alberto.

Ma il procuratore ha sottolineato come la prima sentenza della Cassazione dell'aprile 2013 abbia voluto «ascoltare il grido di dolore» dei genitori di Chiara Poggi nel chiedere di trovare l'assassino della figlia: «Ho apprezzato lo scrupolo della Cassazione, quando dopo le due assoluzioni ha chiesto un nuovo giudizio. E vi chiedo di concedergli lo stesso scrupolo». Il pg ha quindi suggerito che si dispongano «nuove acquisizioni o differenti apprezzamenti» ma ha poi precisato che «l'annullamento deve essere disposto sia in accoglimento del ricorso del pg, sia di quello dell'imputato. Perché se Alberto è innocente deve essere assolto, ma se è colpevole deve avere la pena che merita»

La tesi della requisitoria

Nessun movente è stato individuato, né vi sono indizi precisi e concordanti in grado di fare chiarezza sull'omicidio di Garlasco: sarebbe questa la tesi del pg esposta nella requisitoria davanti ai giudici della V sezione penale della Suprema Corte. «Dobbiamo valutare il fatto che vi è un insistito tentativo di individuare un movente - ha rilevato il magistrato - e questo tentativo è rivelatore della debolezza dell'impianto accusatorio: gli indizi non sono indizi, non sono affatto certi e nella consapevolezza di questa realtà si cerca un movente che non si riesce a trovare». «L'omicida viene definito spietato - ha osservato Cedrangolo - ma poi si esclude l'aggravante della crudeltà, proprio per la consapevolezza di un impianto accusatorio fragile. È il solito “colpo al cerchio e uno alla botte”, ma così non si fa giustizia, si aggiunge solo dolore a dolore, disperazione a disperazione, sentimenti per i quali bisogna avere il massimo rispetto».

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Il pg Cedrangolo ha sottolineato poi il «modo procedurale non corretto e inaccettabile» di fronte al quale ci si trova «quando le risultanze processuali vengono alterate», nonché, «la perniciosa forma di spettacolarizzazione, attraverso processi televisivi che inquinano la capacità di giudizio degli spettatori, tra cui forse rientrano anche i giudici popolari». Nella requisitoria, il magistrato ha demolito punti importanti della sentenza di condanna: «Si definisce primo grave indizio la messa in scena di un incidente domestico che non esiste come dato processuale», ha rilevato il pg bollando questo punto come «infortunio della sentenza di rinvio».

I punti che non tornano

Inoltre, Cedrangolo si è soffermato sulla questione delle scarpe di Stasi e sul sangue presente nella casa del delitto: «Vi è stato un massiccio inquinamento del luogo e sono 24 le persone che si sono recate in quell'appartamento prima dei rilievi del Ris. Non si è concentrata l'attenzione sulle impronte in uscita dalla casa che l'aggressore potrebbe aver lasciato e incongruenze ci sono anche sulla misura della calzatura». Il pg ha parlato poi di «discrepanze» anche su altri nodi centrali delle indagini, dalle impronte sul dispenser di sapone («l'imputato frequentava abitualmente quella casa, non aveva alcun interesse a cancellare le sue impronte, sarebbe stato strano che non ce ne fossero, e la sentenza di rinvio non si confronta con quella di primo grado che sottolinea che non vi e' alcuna traccia di sangue nel lavabo»). E ancora: sulla bicicletta «è la stessa sentenza impugnata - ha affermato il pg - a dire che ci sono solo ipotesi e non certezze», e sul movente Cedrangolo ha evidenziato che «la logica impone di escludere l'insostenibile ipotesi secondo cui, per evitare che la fidanzata rendesse pubblica la sua perversione di collezionare materiale pornografico distruggendo così la sua immagine di ragazzo per bene, la uccide, e come alibi il giorno dopo consegna proprio quel pc ai carabinieri».

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

AGI
Agenzia Italia

Roma - Annullare la condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi e celebrare un nuovo processo. Queste le richieste del sostituto pg di Cassazione, Oscar Cedrangolo, nell'ambito del processo davanti alla Suprema Corte sull'omicidio di Garlasco. Secondo il magistrato vanno accolti sia il ricorso della procura generale che quello della difesa dell'imputato e, dunque, va annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 17 dicembre dello scorso anno, in sede di appello-bis. "E' una questione di scrupolo, di rispetto verso quel grido di dolore lanciato a suo tempo dalla difesa delle parti civili" ha detto Cedrangolo. "Alla luce di cio' che non emerge dalla sentenza impugnata si potrebbe sostenere che vi siano i presupposti per un annullamento senza rinvio, ma come ho apprezzato lo scrupolo di questa Corte nel precedente annullamento, che non se l'e' sentita di dire la parola fine su questa vicenda sofferta e tormentata - ha detto il magistrato - chiedo lo stesso scrupolo oggi, perche' non ho la presunzione di ritenere insussistenti le possibilita' di ulteriori contributi o precisazioni. Sara' la Corte a stabilire se vi siano o meno ulteriori margini". Secondo il pg, "tra tutte le incertezze c'e' una cosa chiara: se l'imputato e' innocente deve essere assolto, se si riesce a dimostrare la colpevolezza allora va inflitta una pena adeguata all'atrocita' del delitto". Cedrangolo, poi, ha aggiunto rivolto alla Corte "non siamo in grado di stabilire se l'imputato e' colpevole o innocente, non abbiamo gli strumenti per farlo. Insieme dobbiamo stabilire se la sentenza impugnata e' da confermare o da annullare: a mio parere e' una sentenza sicuramente da annullare, perche' ha travisato le risultanze processuali".

PUNTATA N.9: IL PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Nessun movente e' stato individuato, ne' vi sono indizi precisi e concordanti in grado di fare chiarezza sull'omicidio di Garlasco, sottolinea Cedrangolo. Dobbiamo valutare il fatto che vi e' un insistito tentativo di individuare un movente - ha rilevato il magistrato - e questo tentativo e' rivelatore della debolezza dell'impianto accusatorio: gli indizi non sono indizi, non sono affatto certi e nella consapevolezza di questa realta' si cerca un movente che non si riesce a trovare". Il pg individua "illogicita'" e "travisamenti" delle risultanze processuali nella sentenza con cui i giudici milanesi, in sede di appello-bis, hanno condannato Stasi a 16 anni di reclusione. "L'omicida viene definito spietato - ha osservato Cedrangolo - ma poi si esclude l'aggravante della crudelta', proprio per la consapevolezza di un impianto accusatorio fragile. E' il solito 'colpo al cerchio e uno alla botte', ma cosi' non si fa giustizia, si aggiunge solo dolore a dolore, disperazione a disperazione, sentimenti per i quali bisogna avere il massimo rispetto". (AGI)

E TANTI ALTRI NE POTRETE TROVARE

RINGRAZIAMENTI

Abbiamo terminato il nostro lungo viaggio attraverso migliaia di pagine, che **non sono solo fogli di carta.** Sono vite e sentimenti di tante persone direttamente coinvolte, prima di tutto. Ma sono anche sentimenti di chi è più «periferico» a questo caso, divenuto così fortemente emblematico del rapporto di noi «Popolo Italiano» con la Giustizia, affidata al nostro sistema giudiziario.
Un viaggio faticoso e a tratti doloroso, che spero sia stato utile. **Utile, questa è la mia speranza**.

Voglio ringraziare:

- ✓ Tutti voi che avete avuto l'impegno, la pazienza e la voglia di percorrere questo viaggio
- ✓ Gianluca Zanella, che ha saputo ascoltare questo «signor nessuno» e che ha fatto sì che tutti noi assieme potessimo viaggiare e ragionare assieme
- ✓ Mia sorella Marcella, che mi ha incoraggiato quando mi sentivo sconfortato quasi affogando nelle migliaia di pagine
- ✓ E…ultimo ma non ultimo… il nostro Legislatore, che impone trasparenza democratica e mi ha consentito da «signor nessuno» di accedere a documenti e informazioni pubbliche, a garanzia di tutti.